

N° [redacted] R. G. Notizie di reato

N° [redacted] R. G. Dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA

**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott. A [redacted]
all'udienza dibattimentale del 29/10/2018
Con l'intervento del P.M. Dott. M. [redacted]
e L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott. [redacted]
con l'assistenza del cancelliere

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della
la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:

M. [redacted] A. [redacted]
libero assente *def. su.* [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

AC B. [redacted]
S. [redacted]

Av. Petrosimo Roberto

ORIGINALE

Sentenza N. [redacted]/18
del 29/10/2018

APPELLO

N°: _____

Reg. Impugnazioni

RICORSO CASSAZIONE

N°: _____

Reg. Impugnazioni

ARRESTATO

il: _____

SCARCATO

il: _____

**SENTENZA DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

il: 27 FEB 2019

DATA IRREVOCABILITA'

**ESTRATTO
ESECUTIVO P.M.**

Reg. Rec. Crediti

Art.: _____

**Scheda al Casellario
Giudiziale**

il: _____

MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE

Con decreto di citazione ex artt. 552. c.p.p. ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato

M. A.

Egli è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di lesioni aggravate, così come dettagliatamente contestato nel capo d'imputazione formulato nella rubrica del medesimo decreto del seguente letterale tenore:

"delitto previsto e punito dagli artt. 582, 585 c.p. perché, colpendolo con una mazzuola, cagionava a B. S. lesino alla testa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con strumento atto ad offendere. In

Questo procedimento si è articolato lungo sette udienze istruttorie e dibattimentali ed ha visto la contrapposizione tra la versione della persona offesa, sig. S. B. costituitasi anche parte civile e la versione dell'imputato. A rendere impegnativo l'esito processuale è stata anche la circostanza per cui la figlia dell'imputata è stata sentita come testimone: all'esito del dibattimento sono però stati acquisiti elementi sufficienti per fondare una sentenza di colpevolezza.

Sono stati escussi quattro testimoni e si è dato corso all'esame dell'imputato: i testi sono stati la persona offesa, B. S. T. D. e M. T. due soccorritori volontari che hanno risposto alla chiamata della persona offesa, dopo l'aggressione subita ed il carabiniere R. F. che ha svolto indagini sui luoghi dei fatti. Si precisa che la teste M. T. è figlia dell'imputato: ella, pure ammonita dal Tribunale in ordine alla facoltà di astenersi ha ritenuto di poter rispondere alle domande che le sono state poste dalle parti processuali: in realtà il suo apporto testimoniale non è stato significativo.

Dopo l'esame dell'imputato, ed in esito allo stesso

All'udienza del 29.10.2018 si è svolta la discussione: in esito all'istruttoria il P.M. e il difensore hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale, quindi il giudice ha pronunciato la seguente sentenza.

Lo svolgimento dei fatti è stato ricostruito grazie all'istruttoria svolta ma sono emerse numerose contraddizioni tra quanto riferito dalla persona offesa B. S. e dall'imputato, M. A. che erano soli al momento dei fatti, in un luogo isolato nell'appennino bolognese.

La presente vicenda trae la sua origine da una denuncia presentata dal sig. S. B. che lamentava di essere stato percosso dall'imputato con un attrezzo agricolo, che gli aveva provocato delle lesioni personali: la persona offesa è stata assunta in data 14.2.2018: dal momento che nel corso della sua testimonianza l'apparecchiatura di fonoregistrazione non era funzionante, le sue dichiarazioni sono state riassunte: si riporta il contenuto testuale delle stesse, in quanto bene riassumono la vicenda e la pretesa punitiva della persona offesa: *"All'epoca abitavo a M. e dalla proprietà di un mio vicino tracimava acqua dal sottostrada e defluiva nella mia proprietà, ma era acqua sporca, mi impediva la coltivazione dell'orto. Chiesi al mio vicino di riparare la perdita. Per circa un mese e mezzo non defluiva più acqua. Il giorno del fatto venne da me M. A. parente del mio vicino di casa, per dirmi che*

avrebbe installato una tubatura attraverso il mio giardino. Gli dissi che non ero d'accordo. Lui andò nella sua macchina, prese una mazza da muratore ed un attrezzo agricolo di nome Pennato che presenta una doppia lama. Tenendo in mano questi oggetti mi si parò davanti e mi disse: "E adesso!". Spaventato da questo atteggiamento ho cercato di togliergli di mano il Pennato, ci sono riuscito ma lui, con mossa repentina mi colpiva alla nuca, parte sinistra posteriore, con la mazzuola. Penso di essere rimasto incosciente per alcuni minuti sdraiato sull'asfalto. Indossavo un cappello in tessuto, con rinforzo in plastica da equitazione e penso che grazie a questo non ho subito conseguenze peggiori. Dopo il fatto il M. [redacted], persona a me conosciuta, mi guardava compiaciuto e prima di andare mi disse "sono vecchio ma sono forte". Subito ho chiamato il 112 che ha fatto venire il 118. Mi sono fatto medicare sul posto perché non volevo abbandonare gli animali. Preciso che eravamo presenti solo noi due"

Successivamente sono stati escussi i due soccorritori che erano stati allertati e cioè il sig. D. [redacted] T. [redacted] e la sig.ra M. [redacted] T. [redacted]. La testimonianza del primo operatore non ha posto particolari problemi: operatore esperto, dipendente a tutti gli effetti del servizio di soccorso, con mansioni di autista del mezzo di soccorso, con una anzianità di servizio, all'epoca, di una decina di anni ha detto che la persona offesa B. [redacted] non presentava segni evidenti delle lesioni subite ma era molto agitato "Lui era più agitato dall'accaduto che dai dolori fisici" (vedasi stenotipia 11.7.2018 pag. 10). Nonostante l'assenza di segni fisici il sig. B. [redacted] si lamentava per il dolore, tanto che gli venne fornito del ghiaccio affinché lo poggiasse sulla nuca. Gli operatori chiesero con insistenza di trasportarlo in un pronto soccorso per le verifiche del caso, ma il teste ha riferito che il sig. B. [redacted] ha fermamente rifiutato il trasporto. Più problematica la deposizione della figlia dell'imputato, che, casualmente, come volontario della pubblica assistenza era stata convocata sul luogo dove una persona affermava di essere stata aggredita dal proprio padre. A ben vedere la problematicità è stata causata dalle modalità di escussione della teste, specie in sede di controesame della stessa, ma, in realtà la teste ha confermato quanto detto, in altra udienza, dal proprio collega e cioè che il sig. B. [redacted] accusava dolore, incolpava quello che era poi risultato essere suo padre e che rifiutava il trasporto all'Ospedale Maggiore di Bologna (destinazione obbligata che gli era stata comunicata) in quanto egli aveva in quel luogo diversi animali domestici e non se la sentiva di lasciarli abbandonati a se stessi. Si può dire che tutti i soggetti coinvolti nell'esame del teste (pubblica accusa, difesa tecnica dell'imputato, patrono della parte civile) hanno sottoposto a scrupolosissimo vaglio ogni dichiarazione della teste, nella piena consapevolezza che ella era la figlia dell'imputato, ma le sue dichiarazioni sono state in perfetta sincronia con quelle del collega intervenuto, soggetto indifferente ed escusso non solo in un momento diverso ma addirittura nel corso di un'altra udienza.

Di limitato apporto conoscitivo la testimonianza del teste carabiniere R. [redacted] giunto presso la casa del sig. B. [redacted] poco dopo che gli operanti del 118 T. [redacted] e M. [redacted] se ne erano andati. Egli si è poi limitato a raccogliere le dichiarazioni della persona offesa.

Più significativo l'esame dell'imputato M. [redacted] A. [redacted] il quale ha categoricamente negato ogni addebito, dichiarando anche che il giorno dei fatti non si era assolutamente recato presso il luogo dell'evento, ossia la casa del sig. B. [redacted]. Il sig. M. [redacted] ha anche documentato con certificati medici una grave patologia che l'avrebbe reso del tutto inabile ad ogni attività fisica, ovvero una insufficienza respiratoria di grado severo, sicchè, a suo dire, sarebbe stato impossibile che si fosse recato presso il domicilio del sig. B. [redacted] per svolgere dei lavori. L'imputato ha anche esibito e prodotto una denuncia per calunnia presentata nei



confronti del sig. B. [redacted] in relazione alla querela ricevuta e che ha dato vita al presente procedimento penale.

E, tuttavia l'imputato ha fatto due significative ammissioni: la prima era di avere avuto dei battibecchi da bar (così da lui stesso definiti) con il sig. M. [redacted] e la seconda che, effettivamente, limitrofa al domicilio del B. [redacted] vi era una proprietà di un suo parente. X

Inoltre l'imputato ha impiegato parole sprezzanti nei confronti della persona offesa: "non è una persona normale" (vedasi pag. 15 stenotipia 11.7.2018) – "si portava i conigli a letto, le galline a letto" (vedasi pag. 19 stenotipia 11.7.2018), con ciò tradendo un senso di repulsione nei confronti della persona offesa, che lascia intendere come possibile anche una aggressione fisica verso lo stesso, inteso come "altro da sé". X

Stante questa totale divergenza tra la testimonianza della persona offesa e le dichiarazioni dell'imputato, in assenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto della tesi difensiva si ritiene più credibile la versione della parte offesa. Sul punto si osserva che l'imputato, ha dichiarato con decisione di non essere stato sul luogo dei fatti, ma non ha dato alcuna informazione sui suoi movimenti nella giornata dei fatti: si è solo limitato a darsi innocente ed a denigrare la persona offesa. X

In ogni caso ritiene codesto Tribunale che i fatti di causa sono stati ricostruiti in modo corretto ed esaustivo e che quanto relazionato dal teste E. [redacted] sia da ritenersi pienamente credibile atteso il carattere oltremodo dettagliato della narrazione, la presenza di numerosi particolari di natura concreta, la conformità ai principi della verosimiglianza e della comune esperienza e la consequenzialità logica e causale dei fatti esposti.

In particolare egli ha chiamato i soccorsi ed ha immediatamente dato alle persone intervenute una versione plausibile di quanto gli era appena accaduto.

Preliminarmente il Tribunale desidera precisare che se anche la ricostruzione dei fatti di cui al presente processo si è basata in buona misura sull'apporto testimoniale della persona offesa, nessun dubbio è sorto in ordine alla piena attendibilità di tale teste. Come noto nel processo civile, a differenza del processo penale, vige un principio tassativo per cui non viene mai ammessa la testimonianza di qualsiasi soggetto sia portatore di un proprio interesse in ordine all'esito della lite. Invece, nell'ambito penale, la testimonianza della persona offesa, per quanto portatrice, ovviamente, di un interesse uguale e contrario rispetto quello dell'imputato è sempre ammessa e, sotto il profilo della qualificazione normativa, non differisce da una qualsiasi altra testimonianza assumendo, perciò, valenza probatoria piena e, di per sé, non necessitando di riscontri, ai sensi dell'art. 192 cpp, commi 3 e 4.

Ed in effetti, proprio tale potenziale probatorio delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa sono spesso il motivo per cui un soggetto si sente più incline ad intraprendere, anche solo per fini risarcitori e di celerità la via della costituzione di parte civile nel processo penale anziché la via maestra ed ordinaria dell'azione risarcitoria nel processo civile. E peraltro la peculiare veste della persona offesa, specie in caso di costituzione di parte civile, non può non incidere sulla valutazione generale dell'attendibilità del teste e ciò è emerso a più riprese nella giurisprudenza di legittimità che, nell'oggettivo silenzio delle norme dei codici penali, ha elaborato principi consolidati in ordine ai criteri da adottare per una corretta valutazione dell'attendibilità della testimonianza della persona offesa. A monito e presidio di tale interpretazione la seguente massima: *La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese*

3
A

economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Cass. Pen. Sez. I 24.06.10 n. 29372).

Ora, non vi è dubbio però che la testimonianza del teste B. [redacted] nella sua triplice veste di: testimone / persona offesa dal reato e parte civile costituita è stata attendibile ed altamente plausibile, anche alla luce delle massime di esperienza, patrimonio dell'uomo comune ed è stata corroborata da elementi esterni, quale l'aver immediatamente lamentato dolore localizzato alla nuca ai soccorritori.

Ritiene il Tribunale che quanto relazionato da tutti i testi acquisiti sia da ritenersi pienamente credibile atteso il carattere oltremodo dettagliato della narrazione, la presenza di numerosi particolari di natura concreta, la conformità ai principi della verosimiglianza e della comune esperienza e la consequenzialità logica e causale dei fatti esposti. Ragionando diversamente non si potrebbe comprendere per quale motivo una persona ne accusi un'altra chiamando a sé i soccorsi. In relazione al vaglio relativo all'attendibilità o meno della persona offesa, occorre al riguardo ribadirsi il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte, fra cui Cass. Pen. n. 27185 del 23.6.2014 secondo cui, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali. Sotto altro, ma connesso profilo, l'espressione "fino a prova contraria" non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Sez. 1, n. 7568 del 02/06/1993, dep. 03/08/1993, Rv. 194774). Ne discende, inoltre, che le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con il logico corollario che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 3, n. 11829 del 26/08/1999, dep. 15/10/1999, Rv. 215247). Nella presente vicenda i riscontri esterni sono stati: la testimonianza dei soccorritori, ai quali, nell'immediatezza dei fatti il sig. B. [redacted] ha riferito i contorni dell'aggressione subita, il pregresso rapporto di conoscenza tra il sig. E. [redacted] ed il sig. M. [redacted], caratterizzato da un esplicito disprezzo dell'imputato verso il sig. E. [redacted] ribadito addirittura nel corso dell'udienza in cui si è sottoposto all'esame ed infine la circostanza, ammessa dall'imputato, del rapporto di parentela tra lui ed il confinante del sig. B. [redacted]. Non si dimentichi che il sig. B. [redacted] aveva detto che il M. [redacted] era stato inviato dal proprio vicino per eseguire un lavoro di posa di un tubo per l'acqua.

Riguardo al trattamento sanzionatorio in concreto, si ritiene che, nonostante la presenza di un precedente penale piuttosto risalente ed altri per reati oggi depenalizzati (emissione di assegni a vuoto), sia ancora possibile concedere all'imputato i benefici di legge. Non sussistono però gli estremi per la concessione delle



attenuanti generiche. Avuto quindi riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa equa la condanna dell'imputato alla pena di mesi 6 di reclusione.

L'imputato, infine, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita come da dispositivo.

Causa l'elevato numero di procedimenti trattati all'udienza del 29 ottobre 2018 non è stato possibile procedere alla redazione contestuale della motivazione della presente sentenza per il cui deposito si è ritenuto necessario, in rapporto al carico di lavoro dell'ufficio, il termine indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Ritiene di poter concedere la sospensione condizionale della pena. Condanna al risarcimento a favore della parte civile costituita nella misura di €4.000 senza necessità di ulteriori procedimenti. Concede una provvisoria pari ad € 1.000. Condanna al pagamento delle spese procesuali a favore della parte civile per € 1.663,67 oltre agli accessori come per legge.

Giorni novanta per la motivazione.

Bologna, 29 ottobre 2018

Il giudice

Depositato in Cancelleria

Oggi

21 FEB. 2019



L'Assistente Giudiziario
Silvia Pezzaglia